

ORDINANZA N° 7 DEL 25.05.2018

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Dott. Pasqualino Monti,

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, da ultimo, il D.Lgs.vo 169 del 4.8.2016;

VISTA la propria Ordinanza n°5/2018 in data 17.04.2018 con cui è stato approvato il "Regolamento per il rilascio, la sospensione, la revoca ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, della L. 28.01.1994, n° 84, nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale";

VISTA la nota della Soc. Siremar – Caronte & Tourist in data 23.05.2018 (prot. AdSP n° 6415 del 24.05.2018);

VISTA la nota della Soc. Siremar – Caronte & Tourist in data 23.05.2018 (prot. AdSP n°6416 del 24.05.2018);

CONSIDERATO che allo stato attuale nel porto di Trapani non ci sono imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L.84/94 ad espletare servizi portuali di rizzaggio/derizzaggio che precedentemente all'emanazione della Ordinanza n° 5/2018 non erano stati inquadrati né tra le operazioni né tra i servizi di cui all'art. 16 della Legge 84/94;

CONSIDERATO che tali attività di rizzaggio/derizzaggio, al momento, senza che esista formalmente alcuna impresa autorizzata ai sensi dell'Ordinanza n°5/2018, non potrebbero essere svolte da soggetto legittimamente autorizzato;

CONSIDERATA l'assoluta necessità che tali attività, fondamentali per la sicurezza della navigazione, vengano regolarmente espletate senza soluzioni di continuità;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 in data 28.06.2017, in virtù dei poteri da esso conferitigli,

ORDINA

ARTICOLO 1

Per il solo porto di Trapani, l'articolo 3 dell'Ordinanza 5/2018 citata in premessa viene modificata nel modo seguente: "Il Regolamento approvato con l'Ordinanza 5/2018 si applicherà integralmente per tutte le autorizzazioni che saranno rilasciate dalla data di emanazione, (17.04.2018), ad eccezione che per i servizi portuali di rizzaggio e derizzaggio rotabili, ed autovetture su navi ro-ro.

Per tali servizi la decorrenza di applicazione sarà all'atto del rilascio di specifica autorizzazione ad una o più imprese portuali a seguito di procedimento esitato favorevolmente ex art. 16, L.84/94 e D.M. 585/1995 (per conto proprio, per conto terzi o in autoproduzione), che, comunque non potrà superare il 31.12.2018”.

ARTICOLO 2

L'esercizio di tali attività, da considerare momentaneamente nelle categorie delle operazioni nautiche poste in essere per la sicurezza della navigazione marittima, potrà quindi essere espletato nelle stesse modalità antecedenti all'emanazione dell'Ordinanza 5/2018, in attesa che venga rilasciata specifica autorizzazione ai sensi del 2° cpv. del precedente Articolo 1.

Il Presidente
Dott. Pasqualino Monti

d'ordine
Il Segretario Generale
Dott. Renato Coroneo

